

Statuto dell'associazione di Promozione Sociale

"ABBO APS"

TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 - Costituzione, Denominazione e Sede

1. È costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge n. 106/2016 e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), un'Associazione di Promozione Sociale che assume la denominazione di "ABBO APS".
2. L'acronimo "APS" e la denominazione "Associazione di Promozione Sociale" potranno e dovranno essere utilizzati dall'Associazione solo a partire dall'avvenuta iscrizione nella sezione dedicata del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
L'Associazione ha sede legale nel Comune di **Mezzago**, Provincia di **Monza e Brianza**. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica del presente Statuto.
4. La durata dell'Associazione è illimitata.
5. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

TITOLO II - SCOPI E ATTIVITÀ

Art. 2 - Scopo, finalità e attività di interesse generale

1. L'Associazione è un ente non commerciale, apolitico, aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. In particolare, ABBO APS si impegna ad educare i ragazzi ad un uso consapevole delle nuove tecnologie, a fornire uno spazio adeguato per un'esperienza sana e senza discriminazioni di nessun tipo. L'Associazione si impegna a promuovere e supportare progetti esterni o interni in linea con la propria filosofia, offrendo loro una "casa" organizzativa e valoriale, mantenendo una propria autonomia, dove le buone idee possano trasformarsi in un impatto reale e positivo sulla vita dei giovani e del territorio, per creare uno spazio sicuro per le prossime generazioni.
3. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017:
 - o **lett. d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - o **lett. i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e

diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- o lett. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
4. Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per attuare le suddette attività l'Associazione intende svolgere:
- o Laboratori di informatica, robotica e di interesse generale per i giovani;
 - o Attività ludiche e sessioni di giochi da tavolo per favorire la socializzazione;
 - o Eventi online e sul territorio per la promozione dell'Associazione;
 - o Formazione specifica per i soci e i volontari;
 - o Uscite didattiche, visite guidate e campi formativi integrati nei laboratori per l'approfondimento pratico e la socializzazione;

Art. 3 - Attività diverse e raccolta fondi

Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può esercitare attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, a norma dell'art. 6 del Decreto Legislativo 117/2017.

- 2. L'Associazione può inoltre esercitare attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Decreto Legislativo 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.
- 3. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO III - GLI ASSOCIATI

Art. 4 - Ammissione e numero degli associati

- 1. Il numero degli associati è illimitato ma non può mai essere inferiore al minimo stabilito dalla legge (attualmente 7 persone fisiche).
- 2. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e i principi ispiratori.
- 3. L'Associazione non ammette limitazioni o discriminazioni di natura economica, sociale, di sesso o di razza per l'ammissione degli associati.
- 4. Chi intende aderire deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, dichiarando di accettare integralmente il presente Statuto, l'eventuale Codice Etico e i regolamenti interni se presenti.

5. Per i ragazzi di minore età, la domanda di adesione deve essere presentata e sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale.
6. Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione. In caso di rigetto, il provvedimento deve essere motivato e comunicato all'interessato entro 60 giorni. L'interessato può chiedere, entro 60 giorni, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci nella prima convocazione utile.
7. La qualifica di associato è personale, non trasmissibile e ha carattere permanente, salvo i casi di perdita della qualifica previsti dall'Art. 6. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 5 - Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri.
2. Gli associati hanno il diritto di:
 - o Partecipare alle attività e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
 - o Partecipare alle Assemblee con diritto di voto, purché iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi;
 - o Eleggere gli organi sociali e candidarsi alle cariche sociali (se maggiorenni);
 - o Esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
 - o Di recedere in qualsiasi momento dall'Associazione

Gli associati hanno il dovere di:

- o Sostenere le finalità dell'Associazione e rispettarne lo Statuto, l'eventuale Codice Etico e le delibere degli organi sociali;
 - o Versare la quota associativa annuale nei termini stabiliti.
4. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato.

Art. 6 - Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde per decesso, dimissioni volontarie, decadenza o esclusione.
2. L'associato decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro i termini stabiliti.
3. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
4. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di gravi infrazioni alle norme dello Statuto, dell'eventuale Codice Etico o per comportamenti che arrechino gravi danni morali o materiali all'Associazione.
5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale

comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

TITOLO IV - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7 - Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Presidente, il Consiglio Direttivo e l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci e le cariche sociali sono elettive.
2. Gli organi sociali hanno la durata di 4 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati. Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso in qualità di tali.
3. Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità a distanza, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento.

Art. 8 - L'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è il momento di massima espressione della democrazia associativa. È composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota sociale.
2. Hanno diritto di voto in Assemblea esclusivamente gli associati che risultino iscritti nel libro degli associati da almeno 3 (tre) mesi. Ciascun socio ha diritto a un solo voto.
3. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può essere portatore di un numero massimo di 1 (una) delega.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio. La convocazione deve essere comunicata tramite e-mail inviata a tutti gli associati almeno 30 giorni prima della data fissata per l'adunanza. Deve inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo reputi necessario o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
6. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
7. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto.
8. L'assemblea ordinaria ha il compito di:

- o Eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, scegliendoli tra i propri associati;
 - o Eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di controllo;
 - o Approvare il programma di attività;
 - o Approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
 - o Deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - o Deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo all'interessato la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - o Ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - o Approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - o Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
9. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza della maggioranza degli associati in prima convocazione, e di almeno la maggioranza assoluta degli stessi in seconda convocazione. Le delibere sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo e l'elezione delle cariche

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. È composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea. Il mandato del Consiglio Direttivo dura 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. A garanzia dell'esperienza e della continuità gestionale, per potersi candidare alla carica di componente del Consiglio Direttivo è requisito obbligatorio essere iscritti ininterrottamente nel Libro degli Associati da almeno 12 (dodici) mesi. In fase di prima costituzione dell'Associazione, il requisito dei 12 mesi di anzianità non si applica ai soci fondatori eletti nel primo mandato. Le cariche sociali sono gratuite in qualità di tali.
2. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

4. Il Consiglio Direttivo viene convocato entro **7 giorni** prima della riunione tramite **e-mail o sistemi di messaggistica istantanea (es. WhatsApp/Telegram)**. Si riunisce, su convocazione del Presidente, quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validazione del momento.
6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.
7. Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il Consiglio Direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il Presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- 
- o Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - o Deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - o Amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - o Predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - o Predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il programma di attività;
 - o Proporre/fissare l'ammontare della quota associativa annuale;
 - o Predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo nonché la relazione sulle attività svolte;
 - o Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - o Adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;
 - o Accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - o Deliberare in merito all'esclusione di soci;
 - o Proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
 - o Eleggere al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente;
 - o Nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere, che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;

- o Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- o Delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- o Assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 10 - Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha eletto.
2. Può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.
4. A tutela dell'operatività dell'Ente, il Presidente può essere destituito o revocato prima della naturale scadenza del mandato esclusivamente per gravi e comprovati motivi. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente deve essere discussa all'interno del Consiglio Direttivo e, per essere valida, deve essere approvata con una maggioranza qualificata di almeno i 3/4 (tre quarti) dei componenti del Consiglio stesso.

TITOLO V - PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 11 - Risorse economiche e patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.
2. Il patrimonio è costituito da:
 - o beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - o eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - o erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari.
3. L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento da:
 - o quote associative annuali e contributi degli associati;

- o contributi pubblici e privati;
 - o proventi derivanti dalle attività di interesse generale (Art. 2) e dalle attività diverse di cui all'Art. 3;
 - o entrate derivanti da attività di raccolta fondi.
4. I beni strumentali e le attrezzature (es. strumentazione tecnologica o informatica) di proprietà dell'Associazione possono essere concessi in affitto o in comodato d'uso gratuito agli associati o ai volontari, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo. Tale concessione non costituisce in alcun caso distribuzione indiretta del patrimonio, in quanto è finalizzata esclusivamente e strettamente allo svolgimento e al supporto delle attività istituzionali e dei progetti dei laboratori.

Art. 12 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.
2. Tale divieto rimane valido anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. L'eventuale avanzo di gestione deve essere obbligatoriamente reinvestito nelle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Art. 13 - Esercizio sociale e Bilancio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio, che deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.
3. Il bilancio deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto alle attività di interesse generale.
4. Il bilancio è approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di chiusura dell'esercizio.
5. Il bilancio approvato deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) secondo le tempistiche e le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 14 - Organo di controllo

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30, co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da tutti i componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

TITOLO VI - VOLONTARI E LAVORATORI

Art. 15 - I Volontari e il Registro

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
3. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
5. L'Associazione tiene un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
6. I volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 16 - I Lavoratori e i Collaboratori

1. L'Associazione persegue le proprie finalità avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

3. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati non può superare i limiti previsti dalla legge rispetto al numero dei volontari o degli associati (art. 36 D.Lgs. 117/2017).

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori. Affinché le risorse continuino a supportare progetti educativi e tecnologici per i giovani.
3. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre associazioni o Enti del Terzo Settore con finalità analoghe o simili, secondo quanto deliberato dall'Assemblea degli associati, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 - Norme di rinvio

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati riuniti in assemblea straordinaria. L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.
2. Il patrimonio residuo sarà devoluto, secondo quanto deliberato dall'Assemblea degli associati, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe affinché le risorse continuino a supportare progetti educativi e tecnologici per i giovani, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e salva diversa destinazione imposta dalla legge

[Circular stamp: Ufficio Registro Unico Nazionale del Terzo Settore]


Alessio Buso








 